

ALLEGATO "B" ALLA  
DELIBERA di CC. n. 13  
DEL 27/04/2016

ATTO COSTITUTIVO

DELLA SOCIETA' CONSORTILE a.r.l.

DENOMINATA

"VALLE DEL SOSIO AMBIENTE"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici il giorno .....del mese di ....., in

..... ,  
dinanzi a me ....., Notaio .....

sono presenti i signori:

- ..... nato a ..... il ..... c.f.

..... identificato mediante Carta d'Identità

..... rilasciata dal Comune di ..... in data

..... , nella qualità di ..... del

**COMUNE DI BISACQUINO**, codice fiscale n. \_\_\_\_\_ ;

- ..... nato a ..... il

..... c.f. .... identificato mediante Carta

d'Identità N. .... rilasciata dal Comune di ..... in data

..... , nella qualità di ..... del **COMUNE**

**DI CHIUSA SCLAFANI**, codice fiscale n. \_\_\_\_\_ ;

- ..... nato a ..... il ..... c.f.

..... , identificato mediante carta d'Identità N

..... rilasciata dal Comune di ..... in data

..... , nella qualità di ..... del **COMUNE**

**DI GIULIANA** , codice fiscale n. \_\_\_\_\_ ;

- ..... nato a ..... il  
..... c.f..... identificato  
mediante Carta d'Identità N..... , rilasciata dal Comune di  
..... in data ..... nella qualità di  
..... del **COMUNE DI PALAZZO ADRIANO**, codice fiscale n.  
..... ;

- ..... nato a ..... il .....  
c.f..... identificato mediante Carta d'Identità N.  
..... rilasciata dal Comune di ..... in data  
....., nella qualità di ..... del  
**COMUNE DI PRIZZI**, codice fiscale n. .... ;

comparenti, della cui identità personale e poteri io, Notaio, sono personalmente certo,  
i quali dichiarano di intervenire nel presente atto e di sottoscriverlo non per sé ma in  
rappresentanza dei rispettivi, sopra indicati, Enti, e che premettono quanto appresso:

- Vista la Convenzione tra i Comuni dell'ARO "VALLE DEL SOSIO" di  
costituzione di un'Associazione ex art. 30 del D.Lgs.267/200 per il coordinamento,  
l'attuazione e lo svolgimento associato dei compiti e delle attribuzioni relativi alla  
gestione del servizio rifiuti all'interno dell'ARO denominata "VALLE DEL  
**SOSIO**";

- Dato atto che l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di  
Pubblica Utilità Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ha approvato con il **D.D.G.**  
**n. 2295 del 11/12/2013** e il **D.D.G. n. 813 del 17.06.2015**, rispettivamente, il "Piano

di Intervento” e il “Piano di Intervento integrativo” per l’organizzazione del servizio

di spazzamento, raccolta e trasporto nel territorio dell’ARO “Valle del Sosio”;

- Dato atto che successivamente giusta deliberazione n.3 del 20.01.2016

l’Assemblea dell’Unione ha deliberato il recesso dalla suddetta convenzione, con

effetti a partire dalla data della sua comunicazione ai Comuni parti della stessa;

- Viste le deliberazioni degli enti aderenti di approvazione dello Statuto,

dell’Atto Costitutivo della Società Consortile a.r.l. (S.C.A.R.L.) che dovrà gestire i

rifiuti e del Piano d’Intervento, successivamente validato ed approvato dalla

competente SRR “Palermo Provincia Ovest” e dall’Assessorato Regionale

dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento dell’Acqua e dei

Rifiuti (cfr. D.D.G. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_);

- Viste: la L.R. 9/2010; la L.R. 3/2013; la Circolare prot. n.221/2013;

- Visto l’art.2463 del codice civile che disciplina la costituzione delle

società a responsabilità limitata, nel quale si evidenzia che l’atto costitutivo deve, tra

l’altro, indicare le persone cui è affidata l’amministrazione e l’eventuale soggetto

incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

- Visti gli artt. 2602 e seguenti del codice civile;

Tutto ciò premesso,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

**DENOMINAZIONE SOCIALE**

E’ costituita tra gli Enti convenuti *“Comune di **BISACQUINO, CHIUSA***

***SCLAFANI, GIULIANA, PALAZZO ADRIANO, PRIZZI***, dell’A.R.O. denominata

**“Valle del Sosio” interno all’Ambito Territoriale Ottimale n. 14 Palermo**

**Provincia Ovest**, come sopra rispettivamente rappresentati, una Società consortile a responsabilità limitata a partecipazione pubblica locale, con capitale interamente pubblico, nel rispetto delle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie, denominata **“ Valle del Sosio Ambiente”** per la gestione dei rifiuti solidi urbani di competenza dei Comuni di cui in premessa.

La società è soggetta ai vincoli finanziari prescritti dalla normativa in materia di società in house. E’ inoltre soggetta al controllo dei soci consorziati secondo la vigente normativa in materia e le norme contenute nello Statuto societario.

Fatta salva la possibilità di ingresso nella compagine societaria di nuovi soci, resta inteso che possono far parte della società unicamente i soggetti pubblici che facciano parte dell’ambito territoriale ottimale omogeneo di riferimento in materia di rifiuti. In tal caso, l’ingresso da parte del nuovo socio nella società dovrà necessariamente avvenire previa sua adesione formale all’Unione dei Comuni “Valle del Sosio” o, in maniera equivalente, attraverso la stipula di apposita convenzione ex art. 30 TUEL tra il nuovo soggetto e l’Unione, ferma restando, in ogni caso, la necessità di procedere alla revisione del Piano d’Intervento e alla sua successiva approvazione definitiva da parte dell’Amministrazione regionale.

## **Art. 2**

### **SEDE**

1. La Società ha sede legale ed amministrativa nel territorio del Comune di Bisacchino, all’indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese.

2. La sede sociale può essere trasferita nell'ambito dello stesso Comune con decisione dell'organo amministrativo mediante semplice dichiarazione all'ufficio del registro delle imprese ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione e transitorie del c.c..

3. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, uffici, stabilimenti e rappresentanze.

4. L'Assemblea dei Soci può istituire nuove sedi e trasferire la sede sociale in Comune diverso da quello sopra indicato.

### **Art. 3**

#### **DURATA**

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2030 e può essere prorogata nei modi e nei termini previsti dalla legge.

### **Art. 4**

#### **CAPITALE**

1. Il capitale sociale della Società è determinato in Euro 10.000,00 (diecimila/00). Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante esecuzione di nuovi conferimenti in denaro, in natura, di crediti o mediante qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, oppure mediante passaggio di riserve a capitale nei termini consentiti dalla legge.

2. Le quote sociali sono così suddivise tra i Comuni:

a) Comune di Bisacchino, una quota di € 2.823,98 pari al 28,2398%;

b) Comune di Chiusa Sclafani una quota di € 1.729,24 pari al 17,2924%;

c) Comune di Giuliana, una quota di € 1.188,30 pari al 11,8830%;

d) Comune di Palazzo Adriano, una quota di € 1.302,34 pari al 13,0234%;

e) Comune di Prizzi, una quota di € 2.956,14 pari al 29,5614%;

per un Totale di € 10.000,00.

3. La percentuale di partecipazione alla Società Consortile è stata determinata in ragione del numero di abitanti residenti in ciascun Comune risultante dal censimento ISTAT al 31 dicembre dell'anno 2011, immediatamente precedente alla data di costituzione della Società.

4. L'Ente che aderisce alla Società è comunque obbligato a partecipare alle spese generali di amministrazione proporzionalmente alla propria percentuale di partecipazione al capitale sociale, indipendentemente dall'attivazione specifica di servizi da parte della Società.

5. La sottoscrizione del capitale sociale iniziale da parte dei Comuni avviene mediante conferimento in denaro alla Società.

6. Nel caso di aumento del capitale sociale per il conferimento di beni e attrezzature, la relativa delibera assembleare disciplinerà le modalità di eventuale partecipazione dei Soci alla sottoscrizione delle nuove quote.

7. Nel caso che vi sia all'atto della costituzione della Società anche conferimento di attrezzature, mobili registrati e immobilizzazioni varie da parte di un ente, tale conferimento verrà effettuato in conto gestione e la Società provvederà ad elaborare un piano di riequilibrio triennale, che compensi la differenza mediante un minor costo del servizio rispetto agli altri Enti soci.

8. In caso di richiesta di ingresso di nuovi Soci pubblici appartenenti all'ambito, successivamente alla costituzione della Società, si procederà ad una nuova

ripartizione del capitale sociale, basata sulla popolazione residente in ciascun Comune con riferimento al censimento ufficiale ISTAT più recente. In tale caso ciascuno socio è tenuto a cedere parte della propria partecipazione in modo tale da rispettare i criteri di ripartizione del capitale di cui sopra.

9. Nel caso in cui l'adesione alla Società avvenga dopo la data di costituzione e comunque entro un anno dalla stessa, la sottoscrizione delle quote da parte dell'Ente avviene al valore nominale al momento della costituzione della Società.

10. Successivamente a tale data il Comune dovrà versare alla società, oltre il valore nominale delle quote sottoscritte, un sopra prezzo per ogni ulteriore anno di ritardo oltre il primo, calcolato sulla differenza tra valore reale e valore nominale delle quote: 10% del suddetto valore per il primo anno, 25% per il secondo, 45% per il terzo, 70% per il quarto, 90% per il quinto; dopo il quinto anno alle quote sarà attribuito valore di scambio commisurato con il reale patrimonio della Società al momento dell'adesione.

11. I versamenti liberatori delle quote sottoscritte sono richiesti dall'Organo di Amministrazione nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni.

12. Il capitale sociale potrà inoltre essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea.

13. Il fabbisogno finanziario della Società dovrà risultare da programma annuale descrittivo dei costi del servizio e delle attività, che ciascun ente aderente dovrà approvare entro il primo trimestre dell'anno di riferimento e comunque entro il termine di approvazione del bilancio di previsione ove antecedente. In relazione al suddetto programma, l'Organo di Amministrazione può richiedere ai Soci di effettuare versamenti in conto capitale in proporzione alle quote di partecipazione al

capitale sociale nonché finanziamenti ad altro titolo compatibilmente con le previsioni normative vigenti.

#### **Art. 5**

#### **OGGETTO**

1. La società ha per oggetto la gestione ordinaria e straordinaria degli impianti attinenti lo smaltimento dei rifiuti di ogni tipologia, in particolare:

- la gestione e la realizzazione di impianti di discarica di rifiuti solidi urbani ed assimilati secondo quanto previsto dal D.L. 22-97;

- la realizzazione e la gestione di impianti destinati al trattamento dei rifiuti al fine di sviluppare il recupero di materia e/o energia ed il riciclaggio e la gestione dei relativi servizi;

- la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi e speciali pericolosi nonché la realizzazione e la gestione degli impianti connessi al loro lavorazione e smaltimento;

- la gestione e la realizzazione di impianti di smaltimento della frazione secca (differenziata) e della frazione umida (indifferenziata);

- la gestione e realizzazione di impianti per il trattamento dei rifiuti secondo il D. Lgs. 36-2003 e successive modifiche ed integrazioni e delle leggi in materia ambientale;

- la gestione e la realizzazione di impianti di C.D.R;

- la gestione e la realizzazione di Isole Ecologiche, Centri Comunali di Raccolta ed impianti per lo smaltimento in genere;



- la gestione e la realizzazione di impianti per la trasformazione della plastica, della carta, del vetro, dell'alluminio, del ferro, degli indumenti e di tutti i materiali provenienti dalla frazione secca;
- consulenza in materia ambientale per soggetti sia pubblici che privati;
- consulenza globale ed assistenza tecnico-amministrativa ad enti ed aziende in materia di servizi pubblici;
- indagini di mercato, studi statistici, economici, giuridici, finanziari e quanto altro possa occorrere nella consulenza strategica ed aziendale;
- prestazioni di assistenza a partecipazioni a gare indette da soggetti pubblici e privati;
- prestazioni di ingegneria per la progettazione, realizzazione, direzione lavori e collaudi di impianti;
- studi, analisi ed elaborazioni tecniche di progettazione e gestione di attività gestionale di servizi;
- gestione commerciale e tecnica di impianti, strutture e servizi;
- creazione di rete commerciale tesa alla formazione di società nel mercato dei servizi;
- consulenza ed assistenza nell'attività di formazione ed informazione del personale;
- progettazione e gestione di piani di comunicazione, campagne informative, eventi fieristici, convegni, seminari;
- ogni altro servizio, connesso, necessario o utile per la svolgimento dell'attività della società.

La società potrà, inoltre, eseguire ogni altra attività e servizio attinente o connessa all'oggetto nessuno escluso. In relazione al fine perseguito, la società promuove ed intraprende anche tutti gli studi, iniziative, incontri, ricerche ed attività tese a contribuire alla programmazione e alla pianificazione della politica degli investimenti.

La società realizza e gestisce tali attività e servizi direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma e può altresì effettuare dette attività e servizi a seguito di richiesta di terzi, siano essi persone fisiche, entri soggetti pubblici o privati, anche non soci.

La società può svolgere attività commerciali collegate e/o complementari all'oggetto sociale e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La società può assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote, partecipazioni in società, imprese o consorzi di imprese ex art. 2602 c.c., aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia italiane che estere.

Le società controllate non possono, in ogni caso, creare a loro volta organismi societari, senza il previo consenso della società controllante.

Inoltre:

2. La Società ha per oggetto la gestione diretta di pubblici servizi municipali in materia di rifiuti in conformità alla legislazione vigente, affidate dai Comuni soci sulla base di un Piano di intervento e regolati con apposito Contratto di servizio.

3. La società potrà svolgere, altresì, attività di supporto ai Comuni soci per la verifica e la corretta gestione delle entrate tributarie e/o tariffarie inerenti i servizi di cui al

precedente comma del presente articolo, con particolare riferimento all'eliminazione dell'evasione, al fine di consentire una più equa distribuzione e la totale copertura integrale dei costi del ciclo dei rifiuti, in conformità alle normative vigenti, nonché alle disposizioni dettate in materia dall'Unione Europea.

4. La Società, inoltre, su richiesta dei singoli Comuni soci - consorziati, può effettuare per loro conto ulteriori servizi ambientali, da regolare con apposita convenzione aggiuntiva al Contratto di servizio.

5. La Società potrà svolgere altresì attività di studi, di ricerca e piani d'impresa nonché tutte le attività collaterali o connesse con i servizi predetti, direttamente e/o mediante convenzioni e/o incarichi, purché strumentali all'oggetto sociale, previa deliberazione da parte dei comuni aderenti dalla quale risulti il rispetto della vigente normativa in materia di incarichi, studi e consulenze.

6. La Società, inoltre, può previa deliberazione dei comuni soci consorziati:

a) Emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 c.c., compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, compatibilmente con le limitazioni di legge, ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa può prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale; potrà assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in consorzi e/o Società, aventi oggetto analogo connesso od affine al proprio, escludendosi comunque che l'assunzione di dette partecipazioni possa divenire l'oggetto esclusivo o principale della Società. Non può in ogni caso ricorrere ad espedienti volti al superamento dei vincoli imposti agli enti locali in materia finanziaria e di patto di stabilità.

b) Realizzare consorzi e/o ATI e/o altre strutture associative, societarie o consortili con altre Società aventi lo stesso scopo sociale.

c) Solo quando non sia possibile realizzare in proprio o in casi di eccezionalità e/o urgenza, la Società può affidare a terzi incarichi, lavori, studi in ambito ambientale, nonché la progettazione e la costruzione di impianti e opere e/o la gestione di impianti e la prestazione dei servizi connessi, previa deliberazione da parte dei comuni aderenti dalla quale risulti il rispetto della vigente normativa in materia di appalti, incarichi, studi e consulenze.

7. La società non può operare con altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto, né con gara e non può assumere partecipazioni in altre società o enti che non siano finalizzate allo svolgimento di una missione strumentale al conseguimento del proprio scopo consortile.

8. La società può stipulare contratti e compiere operazioni e negozi mobiliari e immobiliari, finanziari, commerciali ed industriali di qualsiasi genere e natura, per approvvigionarsi sui relativi mercati delle materie prime e degli altri fattori produttivi, materiali o immateriali, necessari alla migliore esecuzione dei processi di propria pertinenza e alla più efficiente e razionale gestione delle proprie risorse, nel rispetto delle norme regionali, nazionali e comunitarie di volta in volta applicabili.

9. E' espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F. (D.Lgs. 24/2/1998 n. 58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di

intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'articolo 106 T.U.L.B. (D. Lgs. 1/9/1993 n. 385).

10. E' consentita la raccolta di somme presso i soci a titolo di prestito, nel rispetto delle vigenti norme di legge.

#### **Art. 6**

### **ORGANI SOCIALI**

La società è amministrata, secondo quanto deciso dai soci al momento della nomina:

- o da un Amministratore Unico;
- o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

La disciplina degli organi societari è contenuta nello statuto societario.

#### **Art. 7**

### **ORGANO DI CONTROLLO**

L'assemblea dei soci, ove ricorrano le condizioni per la nomina obbligatoria di cui all'art. 2477 c.c. o, in assenza, sulla base di decisione volontaria di soci stessi, nomina un Organo di controllo, collegiale o monocratico, come da statuto societario.

#### **Art. 8**

### **ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio finanziario inizia con la data di costituzione della Società e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.

#### **Art. 9**

### **STATUTO**

Le norme di funzionamento della società sono contenute nello Statuto che, previa

lettura da me datane ai costituiti si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

#### **Art. 10**

#### **RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del c.c. e delle altre leggi vigenti in materia di Società Consortile a responsabilità limitata in house, nonché alle leggi finanziarie disciplinanti la materia.

#### **Art. 11**

#### **NORME TRANSITORIE**

1. Il primo Organo di Amministrazione viene nominato al momento della costituzione della Società e resta in carica fino al momento della scelta definitiva da parte dell'assemblea.
2. Nel primo anno di gestione del servizio i Comuni anticiperanno il pagamento delle somme afferenti il costo complessivo del servizio, per come desunto dal piano d'impresa, in proporzione alle quote di partecipazione, in quattro rate da pagare entro quindici giorni dalla presentazione di fattura; eventuali ulteriori norme integrative saranno previste nel contratto di servizio.

#### **Art.12**

#### **REGISTRAZIONE**

Ai fini fiscali dichiarano i componenti che il presente atto è sottoposto a registrazione con spese a carico dei Comuni sottoscriventi.

Richiesto, io Notaio, ho ricevuto questo atto, scritto con mezzi meccanici da impiegato di mia fiducia e sotto la mia direzione, il quale consta di n..... fogli

di carta resa legale in modo straordinario, e letto ai comparenti che con me lo sottoscrivono.

**P. IL COMUNE DI BISACQUINO**

**P. IL COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI**

**P. IL COMUNE DI GIULIANA**

**P. IL COMUNE DI PALAZZO ADRIANO**

**P. IL COMUNE DI PRIZZI**